

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

C. 4462 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2184), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 68.367 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che 46.713 euro abbiano natura di « oneri valutati » e 21.654 euro di « oneri autorizzati ». Al riguardo, rileva che la relazione tecnica non evidenzia analiticamente a quali fattispecie di spesa siano specificamente ri-

feribili le due tipologie di oneri; peraltro, alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Colombia, nonché alle spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale colombiano ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri autorizzati le voci di spesa relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia. In ordine alla predetta ricostruzione ritiene utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall'anno 2017, nonché dai restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che per quanto riguarda gli oneri « valutati » dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva, infine, che l'articolo in commento riferisce gli oneri « valutati » agli articoli 3 e 8 dell'Accordo, mentre quelli « autorizzati » sono genericamente ricondotti ai « restanti articoli ». In proposito,

osserva tuttavia che, secondo quanto prospettato dalla relazione tecnica, gli oneri « autorizzati », pari come detto a 21.654 euro annui a decorrere dal 2017, derivano anch'essi dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo. Sul punto, ritiene pertanto utile un chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che alla categoria « oneri valutati » sono riconducibili le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Colombia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale colombiano ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto. Proseguendo, evidenzia che sono invece da considerarsi « oneri autorizzati » le spese per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e *coffee break* relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4462 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sono riconducibili alla categoria « oneri valutati » le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Colombia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale colombiano ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto;

sono da considerarsi, invece, «oneri autorizzati» le spese per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e *coffee break* relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

C. 4467 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2182), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 152.148 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, specifica che 108.740 euro hanno natura di «oneri valutati» e

43.408 euro di «oneri autorizzati». Al riguardo, rileva che la relazione tecnica non evidenzia analiticamente a quali fattispecie di spesa siano specificamente riferibili le due tipologie di oneri; peraltro, alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Macedonia, nonché alle spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale macedone ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia. In ordine alla predetta ricostruzione ritiene utile una conferma.

Tanto premesso, con particolare riguardo all'invio per un anno in Macedonia di un ufficiale della Polizia di Stato con funzioni di collegamento, previsto dall'articolo 3, lettera *k*), dell'Accordo, al fine di consentire la verifica del relativo onere, ritiene opportuno precisare i presupposti normativi dell'attribuzione dell'assegno *ad personam* di 10.800 euro annui (900 euro x 12 mesi) che la relazione tecnica individua tra le voci di spesa relative all'invio in Macedonia del suddetto ufficiale di collegamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 108.740 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 43.408 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, fermo rimanendo che per

quanto riguarda gli oneri « valutati » dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.

Atto n. 425.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda, preliminarmente, che lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2016. Rileva che, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge delega, dall'attuazione della delega in esame non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di controlli, evidenzia che sia la relazione tecnica sia la clausola di non onerosità fanno espresso riferimento al bilancio dello Stato. Andrebbe pertanto acquisita, a suo avviso, conferma della possibilità per l'Ente nazionale risi, soggetto appartenente al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei, di esercitare le attività previste nell'ambito delle risorse esistenti.

Per quanto concerne l'articolo 11, recante modalità di pagamento, in merito alla riassegnazione a finalità di spesa del 50 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni, la relazione tecnica rileva il carattere neutrale della previsione sulla base della considerazione che si tratta di fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione. Evidenzia peraltro che talune di tali fattispecie appaiono già contemplate dalla vigente normativa – legge n. 325 del 1958 – sia pure con riferimento al precedente sistema di classificazione dei risi. Pertanto, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, ritiene che andrebbe chiarito se e in quale misura le entrate, sia pure eventuali, derivanti dal vigente apparato sanzionatorio risultino già scontate ai fini delle previsioni di entrata.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Vincenzo CASO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica sulla proposta di legge C. 3225 e abb.-A/R, recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei

trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Segnalando come il provvedimento non risulti iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana, ricorda che la relazione tecnica era stata richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 15 giugno.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di verificare i tempi ancora

necessari alla trasmissione della relazione tecnica in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, invita la rappresentante del Governo ad attivarsi affinché la relazione tecnica possa essere trasmessa alla Commissione nel più breve tempo possibile.

La seduta termina alle 14.30.